

Contratto di conferimento incarico Responsabile Protezione Dati (di seguito "DPO" o "RPD") ai sensi degli art 35 e 37 del Regolamento Europeo n. 679/2016 "GDPR"

Il Committente: Rete di imprese "Gruppo Nova Quadri", con sede in Zona Industriale III Fase, Viale 15 n. 2, 97100 Ragusa (RG), C.F. e P.IVA 01797550884, PEC grupponovaquadri@pec.it

Il Fornitore: Blue Networks s.r.l. a socio unico, con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 135, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F. e P.IVA 03486300837, PEC bluenetworks@pec.it

Premesso che

- Il Regolamento (UE) 2016/679 (**GDPR**) ha introdotto una disciplina uniforme in materia di protezione dei dati personali, imponendo a titolari e responsabili del trattamento specifici obblighi (es. tenuta del registro dei trattamenti, sicurezza dei dati, notifica delle violazioni - *data breach*, principio di *privacy by design/default*) e prevedendo l'inasprimento delle sanzioni in caso di inadempimento. In particolare, il GDPR richiede la designazione di un **Responsabile della Protezione dei Dati** (Data Protection Officer, di seguito "**DPO**" o "**RPD**") in determinate circostanze, figura incaricata di sorvegliare l'osservanza della normativa privacy all'interno dell'organizzazione.
- Gruppo Nova Quadri, in qualità di titolare del trattamento, intende conferire l'incarico di DPO esterno a Blue Networks S.r.l.u., che dispone delle competenze specialistiche richieste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, cybersecurity e compliance tecnologica.
- Il conferimento dell'incarico di DPO, la relativa accettazione da parte del Fornitore e la comunicazione dei dati di contatto del DPO all'Autorità di Controllo (*Garante per la Protezione dei Dati Personali*) saranno effettuati utilizzando la modulistica ufficiale prevista dal Garante Privacy, in conformità all'art. 37 del GDPR.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, **si conviene e si stipula quanto segue.**

Art. 1 – Oggetto dell'Incarico e Nomina del DPO

Il Committente conferisce al Fornitore l'incarico professionale di **Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)** ai sensi degli artt. 37 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il Fornitore accetta l'incarico e designa quale DPO incaricato **l'ing. Fabio Genovese**, suo legale rappresentante, il quale possiede i requisiti di competenza ed esperienza previsti dalla normativa. Il DPO opererà in piena autonomia e indipendenza, riferendo direttamente ai vertici del Committente, in conformità all'art. 38 GDPR. Resta inteso che la designazione formale del DPO e la relativa comunicazione al Garante Privacy saranno espletate dal Committente con l'ausilio del Fornitore, secondo le procedure di legge. L'oggetto del presente contratto è dunque la fornitura, da parte del Fornitore, dei servizi di consulenza e assistenza necessari allo svolgimento delle funzioni di DPO per il Committente, alle condizioni di seguito definite.

Art. 2 – Compiti del DPO ai sensi del GDPR

Il DPO svolgerà i compiti previsti dall'art. 39 del GDPR, ed in particolare:

- **Informazione e consulenza:** informare e fornire consulenza al Titolare (Committente) e ai responsabili/dipendenti che effettuano trattamenti riguardo agli obblighi derivanti dal GDPR **e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati personali;**
- **Sorveglianza della conformità:** sorvegliare l'osservanza del GDPR, delle altre normative in materia di protezione dei dati, nonché delle politiche del Committente in tale ambito, inclusa l'assegnazione di responsabilità, la sensibilizzazione e **la formazione del personale** coinvolto nei trattamenti e nelle verifiche di conformità;
- **Valutazioni d'impatto:** fornire, se richiesto, pareri in merito alla **Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA)** di cui all'art. 35 GDPR e sorvegliarne lo svolgimento;
- **Cooperazione con l'Autorità:** cooperare con l'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
- **Punto di contatto:** fungere da punto di contatto per l'Autorità di Controllo e per gli interessati per le questioni relative al trattamento dei dati, ivi inclusa la consultazione preventiva ex art. 36 GDPR, e gestire le eventuali interlocuzioni su tali questioni.

Art. 3 – Attività e Servizi Inclusi nell'Incarico DPO

Oltre ai compiti minimi sanciti dal GDPR di cui all'art. 2, il Fornitore si impegna a erogare, nell'ambito del presente incarico DPO, i seguenti servizi professionali a supporto della compliance del Committente:

- **Consulenza e supporto continuo:** assistenza periodica al Committente tramite incontri (in sede o da remoto), telefonate o email; risposta a quesiti specifici in materia di protezione dei dati; fornitura di linee guida operative per la corretta gestione dei trattamenti.
- **Verifica iniziale della conformità (Gap Analysis):** esecuzione di un audit preliminare per identificare eventuali carenze rispetto ai requisiti del GDPR, includendo l'analisi di: tipologia di dati trattati (comuni, particolari, ecc.); tecnologie e sistemi utilizzati (server, reti, misure di sicurezza esistenti); ruoli e responsabilità attuali (es. amministratori di sistema, responsabili esterni, incaricati). Al termine dell'analisi, predisposizione di un report sintetico con le aree di non conformità riscontrate e le relative priorità di intervento, allineato alle linee guida AGID e CIS.
- **Revisione e predisposizione documentale:** redazione e/o aggiornamento dei principali documenti richiesti per la compliance normativa, tra cui a titolo esemplificativo: informative privacy per utenti, fornitori e dipendenti; Registro delle attività di trattamento; modelli di designazione per responsabili del trattamento (interni ed esterni); modulistica per la gestione di violazioni dei dati (*data breach*) e per le richieste degli interessati. Il risultato sarà un pacchetto documentale personalizzato sulle esigenze del Committente.
- **Formazione periodica:** svolgimento di attività formative di base in materia di privacy e sicurezza dei dati, rivolte a dipendenti e collaboratori del Committente, con particolare attenzione agli obblighi pratici e alla gestione dei rischi. Potranno essere previsti brevi quiz o verifiche finalizzate a valutare la comprensione degli argomenti trattati.
- **Supporto nelle DPIA:** assistenza nella conduzione delle **Data Protection Impact Assessment (DPIA)** per trattamenti ad alto rischio eventualmentemente

svolti dal Committente, con rilascio di un parere formale sui risultati delle DPIA e sulle misure correttive raccomandate.

- **Audit periodici e aggiornamento normativo:** verifiche periodiche (ad intervalli concordati, indicativamente annuali) sulle misure e procedure implementate, con individuazione di eventuali aree di miglioramento o adeguamenti resi necessari da modifiche normative o organizzative. Il Fornitore terrà informato il Committente su evoluzioni rilevanti della normativa privacy.
- **Gestione di eventi critici (data breach):** supporto nella gestione di eventuali violazioni di dati personali che dovessero occorrere. In particolare, assistenza nell'analisi dell'incidente, nella notifica all'Autorità di Controllo e, se necessario, nella comunicazione agli interessati, il tutto ai sensi degli artt. 33-34 GDPR. Il Fornitore fornirà inoltre raccomandazioni per prevenire il ripetersi di simili incidenti in futuro.

Nota: Eventuali attività o servizi ulteriori rispetto a quelli espressamente elencati nel presente articolo (o comunque non strettamente attinenti al ruolo di DPO così come definito dalla normativa) sono esclusi dall'importo forfettario concordato e, se richiesti dal Committente, dovranno essere oggetto di accordo separato come indicato all'art. 5.

Art. 4 – Durata dell'Incarico

Il presente incarico ha durata di **1 (uno) anno**, con decorrenza dal **01/01/2026** fino al **31/12/2026**. Alla scadenza, l'incarico cesserà automaticamente senza bisogno di disdetta, salvo eventuale rinnovo o proroga concordata per iscritto tra le Parti entro la data di scadenza. Eventuali proroghe o rinnovi dovranno risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Resta in ogni caso salva la facoltà di recesso anticipato e di risoluzione prevista dall'art. 13 del presente contratto.

Art. 5 – Corrispettivo, Spese e Condizioni Economiche

Per lo svolgimento dell'incarico DPO e delle attività indicate negli articoli 2 e 3, il Committente corrisponderà al Fornitore un compenso annuale forfettario pari a **€ 4.000,00** (euro quattromila/00) **oltre IVA (22%)**. Tale importo sarà corrisposto in **4 (quattro) rate trimestrali** di pari importo (ciascuna pari a € 1.000,00 oltre IVA), dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Fornitore. Le fatture saranno emesse con cadenza trimestrale anticipata e con termini di pagamento come indicato all'art. 6.

Sono espressamente **escluse** dal corrispettivo forfettario tutte le spese di trasferta eventualmente necessarie e **qualsiasi attività ulteriore** non espressamente inclusa nelle prestazioni descritte nel presente contratto. In particolare, qualora si rendano necessari interventi on-site presso la sede del Committente, le **spese di trasferta** saranno addebitate a parte al Committente con tariffa di **€ 400,00 (euro quattrocento/00) per ogni giornata lavorativa** impiegata fuori sede. La tariffa di trasferta si intende onnicomprensiva (inclusiva di vitto, alloggio e costi di viaggio) e la giornata è indivisibile (qualsiasi intervento in loco inferiore alla giornata intera sarà comunque conteggiato come giornata piena).

Eventuali richieste da parte del Committente di **servizi o consulenze aggiuntive** non rientranti nell'oggetto del presente contratto (ad es. ulteriori attività di adeguamento normativo, sviluppi progettuali specifici, audit supplementari, etc.) dovranno essere concordate per iscritto di volta in volta e saranno **quotate a parte** dal Fornitore. Il Committente, prima dell'avvio di qualunque attività extra, dovrà approvare il relativo preventivo economico. In mancanza di accordo scritto sulle condizioni per attività extra, il Fornitore non sarà tenuto a svolgerle.

Art. 6 – Fatturazione e Modalità di Pagamento

Le rate trimestrali di cui sopra saranno fatturate dal Fornitore alle scadenze previste (di norma all'inizio di ciascun trimestre) ed il pagamento di ogni fattura dovrà avvenire entro **30 (trenta) giorni solari** dalla data di emissione, mediante **bonifico bancario** sul conto corrente che sarà indicato in fattura. Il pagamento si intenderà effettuato solo al momento dell'effettivo accredito delle somme sul conto indicato dal Fornitore.

In caso di ritardo ingiustificato o mancato pagamento, decorreranno automaticamente, senza necessità di messa in mora, **interessi moratori al tasso legale** vigente alla data di stipula del presente contratto, ai sensi degli artt. 1282 e 1224 c.c. e D.Lgs. 231/2002. Oltre a ciò, il Fornitore avrà facoltà di sospendere l'erogazione dei servizi finché il Committente non avrà corrisposto quanto dovuto, previa comunicazione scritta (anche via PEC). Qualsiasi ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una fattura costituirà grave inadempimento del Committente ai sensi del successivo art. 13.

Il Fornitore emetterà fattura elettronica in conformità alla normativa fiscale vigente. Il Committente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti nei propri dati di fatturazione.

Art. 7 – Consulenza Normativa Integrativa

Al fine di supportare pienamente il Committente negli ambiti complementari alla protezione dei dati personali, il Fornitore rende disponibile un servizio di **consulenza normativa integrativa** su richiesta, in materia di: sicurezza informatica e **Direttiva NIS2** (Direttiva (UE) 2022/2555, recepita in Italia con D.Lgs. 138/2024), regolamentazione sull'intelligenza artificiale (**AI Act**, proposta di Regolamento UE), **Data Act** (Regolamento (UE) 2023/2854) e, più in generale, ulteriori normative UE o nazionali affini (es. Cybersecurity Act, Digital Services Act, ecc.) che dovessero risultare applicabili all'attività del Committente. Tale consulenza aggiuntiva, non compresa nelle attività ordinarie del DPO, potrà essere erogata dal Fornitore senza costi aggiuntivi **fino a un massimo di 4 (quattro) ore al mese**, su base di tempo effettivamente impiegato (*time & material*). Qualora le esigenze del Committente superino il monte ore di 4 ore mensili, il Fornitore ne darà comunicazione proponendo una soluzione dedicata (es. un pacchetto aggiuntivo di ore o un progetto specifico), che sarà oggetto di separata approvazione e quotazione.

Resta inteso che l'attivazione e l'utilizzo di tale consulenza integrativa sono **facoltativi** e su richiesta del Committente; l'assenza di richiesta non influisce sull'equilibrio del presente contratto. In ogni caso, l'eventuale consulenza extra sarà prestata nel limite delle competenze ed informazioni fornite dal Committente, e senza che ciò comporti assunzione di responsabilità ulteriori da parte del Fornitore oltre a quanto previsto nel presente contratto.

Art. 8 – Obblighi del Committente

Il Committente si impegna ad adottare tutti i comportamenti necessari a consentire al DPO il corretto svolgimento dell'incarico in conformità alle previsioni di legge. In particolare, il Committente si obbliga a:

- **Coinvolgimento tempestivo del DPO:** coinvolgere proattivamente il DPO in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali sin dalla fase iniziale (*principio di "privacy by design"*), nonché consultarlo preventivamente in caso di introduzione di nuovi trattamenti, nuovi sistemi o procedure che possano avere impatto sulla privacy.

- **Collaborazione e accesso alle informazioni:** garantire la piena collaborazione di tutti i propri dipendenti, collaboratori e referenti interni nelle attività oggetto dell'incarico. Il Committente metterà a disposizione del DPO, tempestivamente su richiesta, **tutta la documentazione, i dati e le informazioni** necessari allo svolgimento dei compiti affidati (es. informative esistenti, contratti, policies interne, elenchi di trattamenti, misure di sicurezza implementate, registri, log, ecc.). Il DPO dovrà inoltre poter liberamente accedere, previo ragionevole preavviso, ai locali, ai sistemi e ai dati del Committente ove necessario per effettuare verifiche o analisi pertinenti al suo ruolo.
- **Risorse adeguate:** fornire al DPO le risorse ed i mezzi adeguati per adempiere ai suoi compiti (ai sensi dell'art. 38(2) GDPR). Ciò include l'accesso a supporto logistico ed amministrativo, la designazione di un **referente interno** (o di un team di riferimento) che funga da punto di contatto operativo per il DPO, nonché la facoltà per il DPO di partecipare a riunioni aziendali di rilievo in materia di privacy o sicurezza dei dati.
- **Indipendenza del DPO:** rispettare e garantire l'indipendenza del DPO nello svolgimento delle sue funzioni. Il Committente si asterrà dal dare al DPO istruzioni in merito all'esecuzione dei compiti previsti dall'art. 39 GDPR o comunque relative alle modalità con cui formulare pareri o segnalazioni. Il DPO non potrà essere rimosso o penalizzato dal Committente per aver adempiuto alle proprie funzioni (cfr. art. 38(3) GDPR).
- **Attuazione delle raccomandazioni:** esaminare con attenzione le indicazioni, i pareri e le raccomandazioni forniti dal DPO durante l'incarico. Qualora il Committente decida di non attenersi a qualche indicazione del DPO, dovrà darne motivazione e assumersi la responsabilità delle conseguenze derivanti. In ogni caso, il mancato adeguamento a prescrizioni impartite dal DPO o la mancata risposta a comunicazioni formali del DPO potranno essere documentati da quest'ultimo e portati all'attenzione dei vertici aziendali e, se necessario, dell'Autorità di Controllo.
- **Segnalazione di violazioni e incidenti:** informare immediatamente il DPO in caso di violazioni di dati personali (*data breach*) o altri incidenti di sicurezza che possano avere impatto sui dati personali, fornendo tutti i dettagli utili per la valutazione e la gestione dell'evento. Analogamente, il Committente notificherà tempestivamente al DPO eventuali richieste o reclami in materia di protezione dei dati ricevuti da interessati o autorità.
- **Conformità e responsabilità del titolare:** restare in ogni caso responsabile della propria conformità alla normativa privacy. Il Committente riconosce che il DPO ha funzione di supporto, controllo e consulenza, ma **l'obbligo di conformità legale rimane in capo al Committente stesso** (come previsto dall'art. 5(2) GDPR, principio di *accountability*). Pertanto, il Committente implementerà le misure tecniche e organizzative ritenute appropriate (anche su indicazione del DPO) per assicurare e dimostrare che i trattamenti di dati personali siano effettuati in conformità alla legge.
- **Comunicazioni formali:** utilizzare preferibilmente la Posta Elettronica Certificata (PEC) per inviare al DPO eventuali comunicazioni ufficiali inerenti all'incarico (es. revoca, recesso, contestazioni), all'indirizzo PEC fornito dal Fornitore. Le comunicazioni relative a operatività corrente (richieste di consulenza, invio documenti, ecc.) potranno avvenire via email ordinaria o altri canali concordati, fermo restando che comunicazioni aventi effetti legali devono avvenire via PEC.

Il mancato adempimento anche parziale da parte del Committente di uno qualsiasi degli obblighi sopra elencati costituirà grave inadempimento contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 13. In caso di inadempienze del Committente che impediscano al DPO di svolgere correttamente i propri compiti, ogni responsabilità conseguente resterà a carico esclusivo del Committente.

Art. 9 – Obblighi e Garanzie del Fornitore (DPO)

Il Fornitore si impegna a svolgere l'incarico con **professionalità, diligenza e secondo scienza e coscienza**, in conformità a quanto richiesto dalla normativa applicabile e ai principi deontologici della professione. In particolare, il Fornitore (per sé e per i propri eventuali collaboratori coinvolti nell'incarico) garantisce quanto segue:

- **Diligenza professionale:** nell'esecuzione delle attività contrattuali sarà osservata la diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., tenuto conto della natura dell'opera prestata. Il Fornitore impiegherà metodologie e strumenti adeguati e manterrà costantemente aggiornate le proprie conoscenze in materia legale, tecnica e organizzativa, al fine di fornire un servizio di alto livello.
- **Indipendenza e assenza di conflitti:** il Fornitore dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare l'autonomia del DPO nell'assolvere i propri compiti. Per tutta la durata del contratto, il Fornitore si asterrà dallo svolgere per il Committente altri incarichi operativi incompatibili con il ruolo di DPO (ad es. compiti determinativi sulle finalità o mezzi del trattamento). Qualora nel corso dell'incarico insorga una potenziale situazione di conflitto di interessi, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al Committente: in tal caso le Parti si incontreranno in buona fede per valutare le misure correttive o, se necessario, la sostituzione del DPO.
- **Utilizzo di personale qualificato:** il Fornitore potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità e coordinamento, di propri collaboratori o consulenti interni ed esterni dotati delle necessarie competenze specialistiche (legali, informatiche, di cyber-security, etc.) per l'esecuzione di specifiche attività oggetto del contratto. In ogni caso, il Fornitore garantirà che tutti i soggetti del proprio team impegnati nell'incarico rispettino gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10 e agiscano in conformità ai termini contrattuali. Il Fornitore rimane direttamente responsabile verso il Committente per l'operato di detti collaboratori.
- **Rapporto con i vertici aziendali:** il DPO designato (ing. Genovese) riferirà periodicamente e quando necessario agli organi dirigenti/apicali del Committente in merito alle attività svolte e alle criticità riscontrate. In particolare, saranno fornite relazioni almeno annuali sullo stato della compliance privacy e, in caso di rilevanti non conformità o incidenti, il DPO informerà senza ritardo il vertice del Committente con apposita relazione.
- **Segretezza e confidenzialità:** il Fornitore manterrà strettamente riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, impegnandosi a non divulgarle e a non utilizzarle per finalità diverse dall'esecuzione del contratto, come meglio precisato all'art. 10. Inoltre, il Fornitore assicura che eventuali dati personali del Committente trattati ai fini dell'esecuzione del presente contratto (es. dati di contatto di referenti, dipendenti, etc.) saranno utilizzati nel rispetto del GDPR e delle istruzioni ricevute, esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento del contratto stesso.
- **Conformità normativa e assicurazione:** il Fornitore dichiara di operare nel rispetto di tutte le normative applicabili al servizio prestato. Qualora richiesto dalla natura dell'incarico, il Fornitore manterrà valida per tutta la durata del contratto una copertura assicurativa di responsabilità civile professionale

adeguata al tipo di attività svolta, impegnandosi a fornirne evidenza al Committente su richiesta.

Art. 10 – Riservatezza e Trattamento dei Dati delle Parti

Obbligo di riservatezza: Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare **strettamente riservate** tutte le informazioni, i dati, i documenti e i materiali di natura non pubblica scambiati o acquisiti in relazione al presente contratto. Ciascuna Parte si obbliga a non divulgare a terzi né utilizzare per scopi diversi dall'esecuzione del contratto qualsiasi informazione riservata dell'altra Parte, salvo consenso scritto di quest'ultima o obbligo di legge. In particolare, il Fornitore tratterà come confidenziali tutte le informazioni attinenti all'organizzazione, ai processi, ai dati e ai sistemi del Committente di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni di DPO; parimenti, il Committente manterrà riservate le metodologie, il *know-how* e le soluzioni operative illustrate dal Fornitore.

L'obbligo di riservatezza vincola le Parti sia durante la vigenza del presente contratto, sia **a tempo indeterminato** dopo la cessazione dello stesso. Le uniche eccezioni ammesse riguardano: (i) informazioni divenute di pubblico dominio senza violazione del presente accordo; (ii) informazioni già legittimamente note al ricevente prima della divulgazione da parte dell'altra Parte; (iii) informazioni la cui comunicazione a terzi o ad autorità sia richiesta da una disposizione di legge o da un ordine di un'autorità competente (in tal caso, nei limiti consentiti, la Parte obbligata a divulgare informerà preventivamente l'altra).

Tutela dei dati personali delle Parti: Ciascuna Parte dichiara di aver ricevuto dall'altra l'informativa prevista dall'art. 13 GDPR in relazione ai dati personali conferiti per la stipula ed esecuzione del presente contratto (ad es. dati anagrafici, fiscali, di contatto dei rispettivi referenti e rappresentanti). Tali dati saranno trattati dalle Parti esclusivamente per finalità contrattuali, contabili, amministrative e legali, con adeguate misure di sicurezza e nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. 196/2003. Le Parti si impegnano altresì a garantire ai soggetti i cui dati siano trattati nell'ambito del presente rapporto l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15-22 GDPR.

Le Parti acconsentono reciprocamente, ai sensi dell'art. 6(1)(b) e (f) GDPR, al trattamento dei propri dati di contatto (come indicati in epigrafe, nonché eventuali ulteriori dati comunicati nel corso del rapporto) per le finalità sopra indicate, consapevoli che il rifiuto di fornire tali dati o di consentirne l'uso potrebbe impedire la corretta esecuzione del contratto. Ciascuna Parte potrà in ogni momento revocare il consenso eventualmente prestato e/o esercitare i diritti privacy mediante comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 11 – Proprietà Intellettuale e Utilizzo dei Materiali

Tutti i **documenti, pareri, report, strumenti, modelli e materiali** di qualsiasi natura predisposti dal Fornitore in esecuzione del presente contratto sono e restano di esclusiva proprietà intellettuale del Fornitore (o di eventuali terzi aventi diritto se così indicato nei materiali stessi) e sono protetti dalle vigenti norme in materia di diritto d'autore e di proprietà industriale. Il Committente acquisisce il diritto di utilizzo di detti materiali **per soli scopi interni e istituzionali**, nei limiti di quanto necessario ad assicurare la conformità normativa della propria organizzazione, e comunque secondo le seguenti condizioni:

1. I materiali forniti dovranno conservarsi nel **formato originale** in cui sono stati consegnati. Ogni riproduzione, stampa o copia dovrà mantenere intatte le indicazioni di copyright, i loghi, le intestazioni o qualunque dicitura attestante la

- titolarità o provenienza del documento (inclusi eventuali riferimenti all'autore o al Fornitore).
2. **È vietato l'utilizzo a scopo di lucro** dei materiali forniti: essi non potranno essere sfruttati commercialmente, venduti, concessi in licenza, o utilizzati nell'ambito di prestazioni rese dal Committente a favore di terzi, salvo diverso accordo scritto con il Fornitore.
 3. Ogni utilizzo consentito dei materiali deve avvenire citando la **fonte** (Blue Networks, o altro autore indicato) e, ove applicabile, gli estremi del diritto d'autore. Il Committente non potrà in alcun caso presentare come propri i contenuti elaborati dal Fornitore.
 4. L'utilizzo **in qualsiasi forma dei documenti** forniti dal Fornitore (quali, a titolo esemplificativo, modelli di informative privacy, clausole contrattuali, procedure) è consentito **unicamente nell'ambito interno** del Committente per dare attuazione alle misure di compliance oggetto del presente incarico. **È vietata** la pubblicazione, distribuzione a terzi o modifica sostanziale di tali testi senza autorizzazione. In particolare, il Committente non potrà riutilizzare tali documenti come modello per soggetti terzi estranei al presente contratto. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.
 5. **Riutilizzo e modifiche:** qualsiasi utilizzo dei materiali forniti che esuli dalle finalità contrattuali specificamente convenute – ivi inclusa la modifica, l'adattamento o l'impiego dei medesimi in nuovi contesti – **è consentito solo previa autorizzazione scritta** del Fornitore. In assenza di tale consenso, il Committente si asterrà dall'impiegare i materiali al di fuori di quanto strettamente necessario per l'esecuzione del presente contratto.

Le disposizioni del presente articolo mirano a tutelare il patrimonio di conoscenze, metodologie e proprietà intellettuale del Fornitore, senza tuttavia limitare il diritto del Committente di utilizzare i deliverables contrattuali per raggiungere gli obiettivi di conformità normativa prefissati. La cessazione del contratto, per qualsiasi motivo, **non attribuirà al Committente alcun ulteriore diritto** sui materiali forniti, né pregiudicherà i diritti del Fornitore sugli stessi.

Art. 12 – Limitazione di Responsabilità

Ferma restando la responsabilità contrattuale del Fornitore per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, le Parti convengono che:

- Il Fornitore opererà quale consulente esterno, senza poteri decisionali in ordine ai trattamenti di dati del Committente. **La responsabilità finale in materia di conformità normativa rimane in capo al Committente**, quale titolare del trattamento. Pertanto, il Fornitore non risponderà di sanzioni, reclami o danni derivanti da omissioni, scelte o condotte del Committente (o dei suoi responsabili del trattamento) che risultino contrarie alla normativa privacy o alle indicazioni fornite dal DPO. In particolare, il Fornitore non sarà responsabile dell'eventuale mancata adozione, da parte del Committente, delle misure o azioni raccomandate dal DPO.
- Il Fornitore risponderà unicamente dei danni diretti e immediati derivanti da proprie inadempienze sostanziali agli obblighi contrattuali, restando espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per **danni indiretti o consequenziali** subiti dal Committente o da terzi (quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, perdita di profitto, mancati risparmi, pregiudizio all'immagine, sanzioni inflitte al Committente salvo quanto previsto al punto precedente).
- In ogni caso, la **responsabilità complessiva massima** del Fornitore per danni, perdite o pretese derivanti dall'esecuzione del presente contratto (sia a titolo di

responsabilità contrattuale, extracontrattuale o di altra natura) **non potrà eccedere l'ammontare del corrispettivo annuale** di cui all'art. 5 (€ 4.000,00) effettivamente corrisposto dal Committente. Tale limitazione si applicherà nella misura massima consentita dalla legge e non opera in caso di dolo o colpa grave del Fornitore.

- Il Committente si impegna, a prima richiesta, a **manlevare e tenere indenne il Fornitore** rispetto a qualsiasi pretesa avanzata da terzi (inclusi interessati o autorità) nei confronti del Fornitore medesimo in conseguenza di violazioni imputabili al Committente o a soggetti sotto il suo controllo, incluse violazioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati che non siano direttamente imputabili ad un inadempimento del Fornitore. Questa clausola di manleva non si applica per le conseguenze di atti o omissioni del Fornitore costituenti inadempimento delle obbligazioni contrattuali o violazione di legge.

Le Parti riconoscono che il corrispettivo pattuito riflette anche l'allocazione dei rischi di cui al presente articolo. La presente clausola resterà valida ed efficace anche successivamente all'eventuale cessazione o risoluzione del contratto.

Art. 13 – Recesso Anticipato, Risoluzione e Clausole Penali

13.1 Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: le Parti convengono espressamente che, in caso di **mancato o inesatto adempimento** di talune obbligazioni essenziali di seguito indicate, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al ricevimento da parte della Parte non inadempiente di una comunicazione, inviata a mezzo PEC, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. Costituiscono obbligazioni essenziali ai sensi della presente clausola: **(a)** le obbligazioni del Fornitore relative ai compiti e ai servizi previsti agli artt. 2 e 3 (compresa l'osservanza degli standard di diligenza di cui all'art. 9); **(b)** l'obbligo del Committente di corrispondere il compenso nelle modalità e termini pattuiti (artt. 5 e 6); **(c)** gli obblighi di riservatezza e sull'uso dei materiali di cui agli artt. 10 e 11; **(d)** gli obblighi del Committente di cooperazione e rispetto dell'indipendenza del DPO di cui all'art. 8; **(e)** la clausola di non concorrenza di cui all'art. 14. In caso di risoluzione ai sensi della presente clausola, restano salvi i diritti della Parte non inadempiente al risarcimento dei danni subiti.

13.2 Recesso del Committente (revoca dell'incarico DPO): il Committente, ai sensi dell'art. 7(3) GDPR, ha facoltà di revocare l'incarico al DPO prima della scadenza naturale **solo per giusta causa**, da comunicarsi per iscritto a mezzo PEC con un preavviso di almeno **30 (trenta) giorni**. A titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di revoca una grave inadempienza del Fornitore rispetto ai propri obblighi contrattuali, tale da pregiudicare irrimediabilmente la fiducia riposta dal Committente. In assenza di giusta causa, l'eventuale revoca anticipata dell'incarico da parte del Committente configurerà un **recesso unilaterale ingiustificato** dal contratto: in tal caso il Committente sarà comunque tenuto a corrispondere al Fornitore i compensi maturati fino alla data di efficacia della revoca (eventualmente calcolati pro-rata temporis per il trimestre in corso) **nonché**, a titolo di penale, un importo aggiuntivo pari al **50% dei compensi residui** che il Fornitore avrebbe maturato da tale data fino alla naturale scadenza annuale del contratto. Resta salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito dal Fornitore se la penale non risultasse sufficiente a coprirlo

13.3 Recesso del Fornitore: il Fornitore avrà facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto **per giustificato motivo**, dandone comunicazione scritta al Committente a mezzo PEC con preavviso di **60 (sessanta) giorni**. Costituiscono, a

titolo esemplificativo, giustificato motivo di recesso: l'insorgere di un conflitto di interessi tale da non consentire la prosecuzione imparziale dell'incarico; il protrarsi di circostanze di grave inadempimento o mancata cooperazione da parte del Committente (quali ripetuti ritardi nei pagamenti, ostacolo all'accesso alle informazioni, interferenze nell'indipendenza del DPO) nonostante formali solleciti; ovvero altre circostanze che rendano impossibile o eccessivamente gravosa la regolare esecuzione dell'incarico per causa non imputabile al Fornitore. In caso di recesso del Fornitore ai sensi della presente clausola, il Fornitore collaborerà con il Committente per una transizione ordinata delle attività al DPO subentrante (ove nominato) e rimborserà al Committente l'eventuale quota di compenso già pagata relativa al periodo di mancata esecuzione del servizio (es. frazione di trimestre non svolta), detratte le spese vive documentate sostenute fino a quel momento. Resta inteso che il recesso esercitato dal Fornitore per giustificato motivo non comporterà alcun ulteriore onere o penale a suo carico.

13.4 Effetti della cessazione anticipata: In ogni caso di cessazione anticipata dell'incarico (per recesso o risoluzione), il rapporto contrattuale tra le Parti cesserà alla data indicata nella comunicazione di recesso/risoluzione o alla diversa data eventualmente concordata. Da tale momento, il Fornitore cesserà ogni attività quale DPO del Committente, fatti salvi eventuali adempimenti di legge in capo al Committente (ad es. comunicazione al Garante della cessazione del DPO) con cui il Fornitore si impegna a cooperare. La cessazione dell'incarico **non esonera il Committente** dal pagamento dei corrispettivi maturati fino alla data di cessazione né dalle ulteriori somme eventualmente dovute a titolo di penale come sopra pattuito. Restano inoltre fermi gli articoli del presente contratto che per loro natura sono destinati a sopravvivere alla cessazione (quali riservatezza, limitazioni di responsabilità, utilizzo dei materiali, foro competente, ecc.).

Art. 14 – Clausola di Non Concorrenza e Non Interferenza

Per tutta la durata del presente contratto, il Committente si impegna a **non affidare a consulenti esterni terzi incarichi analoghi** a quello conferito al Fornitore nelle medesime materie oggetto del presente contratto, salvo preventivo accordo scritto con il Fornitore. In altri termini, il Committente non nominerà né coinvolgerà altri soggetti esterni nello svolgimento di funzioni di DPO o di consulenza equivalente in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica (ambito NIS2), compliance all'AI Act, al Data Act o normative affini, che possano risultare in sovrapposizione o conflitto con l'incarico affidato a Blue Networks. Resta salva la facoltà del Committente di avvalersi di propri dipendenti o collaboratori interni per l'implementazione operativa delle misure privacy, purché ciò avvenga sotto il coordinamento del DPO e senza pregiudicarne l'autonomia.

Qualora il Committente abbia già in essere rapporti con altri consulenti esterni nelle materie suddette, si impegna sin d'ora a darne comunicazione al Fornitore prima dell'inizio dell'incarico e a fare in modo che tali consulenti operino in **leale coordinamento** con il DPO nominato, evitando qualsiasi duplicazione di attività o conflitto di indicazioni. In particolare, il Committente garantirà che i suddetti consulenti non abbiano accesso ai materiali forniti da Blue Networks né utilizzino metodi o soluzioni di Blue Networks senza esplicita autorizzazione.

Le Parti convengono che la violazione da parte del Committente degli impegni di cui alla presente clausola costituisce **grave inadempimento** e legittima il Fornitore a risolvere il contratto ai sensi dell'art. 13. Resta inoltre facoltà del Fornitore richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti (ad es. perdita di opportunità commerciali) in conseguenza della violazione della presente clausola. La presente clausola è da

intendersi limitata all'oggetto specifico del servizio reso dal Fornitore e proporzionata alla necessità di tutelarne il legittimo interesse a non essere estromesso o pregiudicato da interferenze di terzi durante l'esecuzione dell'incarico.

Art. 15 – Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente contratto è regolato dalla **legge italiana**. Per quanto non espressamente previsto dalle clausole sopra pattuite, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme italiane vigenti in materia.

Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso relativa, ivi compresa la sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)**. È fatta salva la possibilità di esperire tentativi di composizione bonaria o ricorrere a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie qualora le Parti vi acconsentano.

Art. 16 – Disposizioni Finali

Intero accordo: il presente contratto, comprensivo delle Premesse e di eventuali allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto ed annulla e sostituisce qualsiasi precedente intesa, scritta o verbale, inerente al medesimo oggetto. Qualunque modifica o aggiunta al testo contrattuale dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti, pena la nullità.

Cessione del contratto: il Committente non potrà cedere il presente contratto né trasferire a terzi i diritti o obblighi nascenti dallo stesso senza il previo consenso scritto del Fornitore. Il Fornitore potrà cedere il contratto a soggetti facenti parte del proprio gruppo societario o del proprio network professionale, purché aventi idonee qualifiche, previa comunicazione scritta al Committente, restando comunque responsabile in solido dell'operato del cessionario.

Comunicazioni: salvo quanto diversamente stabilito, le comunicazioni tra le Parti relative al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e inviate ai recapiti (anche elettronici) indicati in intestazione. Le comunicazioni inviate a mezzo PEC si considereranno ricevute al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna. Le Parti sono tenute a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei rispettivi recapiti.

Approvazione specifica di clausole vessatorie: ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Committente dichiara di aver letto, compreso e di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 5 (Corrispettivo, Spese e Condizioni Economiche) – limitatamente alle parti in cui escludono prestazioni non comprese; Art. 6 (Fatturazione e Pagamenti) – termini e interessi di mora, sospensione del servizio; Art. 7 (Consulenza Normativa Integrativa); Art. 8 (Obblighi del Committente); Art. 9 (Obblighi e Garanzie del Fornitore); Art. 11 (Proprietà Intellettuale e Utilizzo dei Materiali) – in particolare i punti 1-5; Art. 12 (Limitazione di Responsabilità); Art. 13 (Recesso, Risoluzione e Clausole Penali); Art. 14 (Clausola di Non Concorrenza); Art. 15 (Foro Competente).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Ragusa, 31/12/2026